

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA

STATUTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazioni

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 – Presidente

Art. 23 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 - Direttore generale

Art. 27 - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

Art. 29 - Conflitti di interesse

Art. 30 - Gestione amministrativa

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 - Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito il “FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA” (di seguito il “**Fondo**”) in attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro e Contratti Integrativi Aziendali tempo per tempo vigenti, sottoscritti tra le Società facenti parte del Gruppo Internazionale AXA operanti in Italia associate al Fondo e le Organizzazioni Sindacali (di seguito “**Fonti Istitutive**”).
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
3. Il Fondo ha sede in Corso Como 17, 20154, Milano.
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondoaxadipendenti@axa.legalmail.it.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP (di seguito “**Covip**”) con il numero 1040.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli Aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Possono associarsi al Fondo, le Società facenti parte del Gruppo Internazionale AXA operanti in Italia (di seguito le “**Società Associate**” o anche il “**Datore di Lavoro**”).
2. Possono aderire al Fondo tutti i dipendenti, anche in quiescenza lavorativa, delle Società Associate al Fondo (di seguito gli “**Aderenti**”).
3. I beneficiari del Fondo sono i soggetti che effettivamente percepiscono le prestazioni pensionistiche previste dal presente Statuto (di seguito i “**Beneficiari**”).
4. L’adesione al Fondo può avvenire:
 - a) mediante sottoscrizione di apposita domanda di adesione;
 - b) mediante il conferimento tacito del proprio TFR.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Le risorse degli Aderenti sono impiegate in un unico comparto gestito attraverso la stipula di convenzioni assicurative di ramo I con una Compagnia di Assicurazione, con preferenza per quelle appartenenti al Gruppo AXA, secondo le modalità previste dalle fonti istitutive, nonché, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito le “**Convenzioni**”). La Nota Informativa descrive le caratteristiche del comparto ed il relativo profilo di rischio e rendimento.
2. Tale comparto è idoneo ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente.
3. In caso di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà in ogni caso fatta confluire nell’unico comparto individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 – Spese

1. Le spese per la gestione del Fondo sono a carico delle Società Associate al Fondo ai sensi dell’art. 5, co. 1 e verranno da esse direttamente sostenute in proporzione al numero degli Aderenti di ciascuna.
2. I costi e le spese di gestione sono riportati nella Nota informativa.
3. I costi effettivamente sostenuti dal Fondo sono indicati nel bilancio del Fondo medesimo.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del Datore di Lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, salvo quanto previsto al quinto comma del presente articolo.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle Società Associate al Fondo e degli Aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall’art. 8, co. 2, D. Lgs. 252/2005 (di seguito “**Decreto**”).
3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’Aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. È prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico dell’Aderente salvo diversa volontà dello stesso. In ogni caso sarà comunque dovuto il contributo a carico del Datore di Lavoro.
6. In costanza del rapporto di lavoro, l’Aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, senza che ciò comporti la conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del Datore di Lavoro e fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione dell’adesione al Fondo.
7. L’Aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il Datore di Lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’Aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il Datore di Lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche

complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. I contributi netti coincidono con i contributi lordi poiché non sussistono spese direttamente a carico dell'Aderente.

3. La posizione individuale viene rivalutata al termine di ogni anno in base al rendimento previsto dalle Convenzioni assicurative.

4. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

5. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'Aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del co. 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'Aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'Aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Ai fini della maturazione dei ventiquattro mesi di inoccupazione, viene utilmente considerata anche la permanenza nel fondo di solidarietà del settore.

5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

8. L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di

entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia. L'Aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'Aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'Aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo, prima del Pensionamento, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del Datore di Lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;

d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, co. 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata

e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'Aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'Aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo può inoltre sottoscrivere contratti di assicurazione finalizzati a garantire, a favore degli Aderenti, prestazioni assicurative accessorie per invalidità e premorienza, sempre che sia previsto dalla contrattazione collettiva o da accordi interni.

2. Il Fondo in particolare prevede le seguenti prestazioni accessorie:

a. polizza per il rischio morte;

b. polizza per il rischio infortunio e garanzia volo;

c. polizza invalidità permanente da malattia.

3. L'adesione alle suddette prestazioni è automatica a condizione che ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva aziendale dei rispettivi Datori di Lavoro.

4. Le condizioni delle suddette prestazioni accessorie sono indicate nella Nota informativa.

5. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Direttore Generale.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. Gli Aderenti al Fondo sono rappresentati dall'Assemblea dei Delegati.
2. L'Assemblea è formata da un numero di componenti (di seguito i "Delegati"), eletti sulla base del Regolamento elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi.
3. Gli Aderenti eleggono, tra gli Aderenti stessi, un Delegato ogni 50 (cinquanta) Aderenti, o frazione, aventi diritto al voto.
4. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. Qualora uno o più Delegati nel corso del mandato cessino dall'incarico per qualsiasi motivo, subentreranno agli stessi i primi dei non eletti, in ordine di graduatoria. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
6. Presso il Fondo verrà costituita apposita Commissione elettorale di cui farà parte anche un membro designato concordemente dalle Società Associate, che provvederà a compiere le operazioni necessarie per l'elezione dei Delegati.
7. Il voto potrà essere espresso presso le unità operative sede di votazione, nonché, a mezzo di strumenti elettronici.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 - b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - c) delibera in ordine all'affidamento della funzione di revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ovvero, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ad altro revisore legale o società di revisione legale esterni che siano iscritti al registro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - d) delibera sull'eventuale compenso di Consiglieri, del Collegio Sindacale e dei Revisori legali dei Conti, in coerenza con quanto stabilito dalla Politica di Remunerazione del Fondo;
 - e) delibera in merito all'azione di responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori legali dei Conti, nonché, sulla loro revoca;
 - f) delibera su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
 - a) sulle modifiche dello Statuto, con esclusione dei casi di cui all'art. 37;
 - b) sullo scioglimento del Fondo, nonché sulla nomina dei liquidatori e sui relativi poteri.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di loro impedimento, da almeno due Consiglieri, mediante comunicazione scritta recante l'ordine del giorno, inviata a ciascun Delegato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli Aderenti o da un numero di Delegati che rappresentino almeno un decimo degli Aderenti, ovvero, da due componenti il Consiglio di Amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera a maggioranza di voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. In caso di impossibilità ad intervenire, ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. I Delegati potranno anche partecipare alle riunioni per audio videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
9. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.
10. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario ed è firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori
11. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da non meno di quattro e non più di dodici componenti, di cui metà eletti dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza dei Datori di Lavoro associati al Fondo.
2. L'elezione degli Amministratori in rappresentanza dei lavoratori avviene con le seguenti modalità:
 - a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica ai Delegati le candidature pervenute;
 - b) i Delegati vengono invitati a presentare eventuali ulteriori candidature reclutate;
 - c) il Presidente designa, con il consenso dei Delegati, due scrutatori;
 - d) il Presidente invita i Delegati ad esprimere le proprie preferenze per le candidature ammesse alla votazione;
 - e) ogni Delegato potrà esprimere un numero di voti non superiore al numero di Amministratori da eleggere;
 - f) conclusa la votazione, si procede allo scrutinio dei voti espressi ed alla comunicazione del risultato elettorale;
 - g) vengono proclamati Amministratori in rappresentanza dei lavoratori, i nominativi maggiormente votati;
 - h) tutti i candidati non eletti concorreranno a formare un elenco di nominativi i quali, venendo a mancare per qualsiasi causa uno o più Amministratori in rappresentanza dei lavoratori, subentreranno agli stessi in ordine di designazione ("lista di riserva").
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
5. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i dipendenti delle Società Associate al Fondo, inclusi coloro che si trovano in stato di quiescenza lavorativa.
7. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti/nominati per non più di massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, gli stessi, saranno sostituiti da coloro in precedenza designati, per effetto del voto dei Delegati, nella lista di riserva.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione:
 - 1) nomina il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
 - 2) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - 3) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
 - 4) definisce la politica di remunerazione;
 - 5) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
 - 6) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
 - 7) definisce i piani d'emergenza;
 - 8) effettua la valutazione interna del rischio;
 - 9) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
 - 10) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
 - 11) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio,
 - 12) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - 13) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
 - 14) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
 - 15) nomina il Direttore generale.
- 16) provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
- 17) segnala alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del Fondo nel caso dell'insorgenza di vicende capaci di incidere sul suddetto equilibrio;
- 18) provvede in merito alla organizzazione e alla gestione del Fondo;
- 19) modifica la documentazione informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla COVIP;
- 20) predisponde la relazione, il Progetto di Bilancio dell'esercizio, nonché l'eventuale bilancio preventivo da presentare all'Assemblea dei Delegati per l'approvazione;
- 21) delibera in materia di gestione amministrativa del Fondo e sceglie l'eventuale Gestore Amministrativo;

- 22) delibera relativamente alla stipulazione di polizze di assicurazione compatibili con la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- 23) sottopone all'Assemblea la proposta di messa in liquidazione del Fondo;
- 24) delibera in merito a tutte le materie ad esso attribuite in forza di disposizioni di legge o del presente Statuto.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in caso di loro impedimento, da due Consiglieri, presso la sede del "Fondo o altrove, purché in Italia, o in modalità telematica, secondo quanto stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo, con avviso inviato a mezzo lettera raccomandata, e-mail, telegramma o fax, almeno cinque giorni prima della riunione.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente.
5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Le riunioni del Consiglio potranno tenersi per audio videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.
7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
8. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
9. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente e il Vice-Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio, trasmette alla COVIP ovvero ad ogni altra Autorità di vigilanza, se prevista, ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota illustrativa delle modifiche apportate e svolge ogni altro compito previsto dal presente statuto e dalla vigente normativa o che gli venga attribuito dal Consiglio, accerta la sussistenza in capo agli Aderenti ed alle Società Associate dei requisiti di partecipazione al Fondo.
4. La firma sociale spetta disgiuntamente al Presidente ed al Vice-Presidente.
5. Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte, in via congiunta, dal Presidente e dal Vice-Presidente o da uno di essi con un Consigliere.
6. In caso di impedimento del Presidente, provvede a svolgere le sue veci il Vice-Presidente del Fondo.

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da due componenti effettivi e due componenti supplenti, dei quali, un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente vengono eletti dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza dei lavoratori e, un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente vengono nominati dall'Assemblea in rappresentanza dei Datori di Lavoro associati al Fondo, in attuazione del principio di pariteticità.

2. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori avviene con le seguenti modalità:
- a) il Presidente dell'Assemblea comunica ai Delegati le candidature pervenute, precisando se si tratti di candidato membro effettivo o candidato membro supplente;
 - b) i Delegati vengono invitati a presentare eventuali ulteriori candidature reclutate;
 - c) il Presidente, con il consenso dei Delegati, designa due scrutatori;
 - d) il Presidente invita i Delegati ad esprimere il proprio voto per le candidature ammesse alla votazione;
 - e) ogni Delegato potrà esprimere un numero di voti non superiore al numero di Sindaci da eleggere;
 - f) conclusa la votazione, si procede allo scrutinio dei voti espressi ed alla comunicazione del risultato elettorale;
 - g) vengono proclamati Sindaco effettivo e Sindaco supplente in rappresentanza dei lavoratori, i primi due nominativi maggiormente votati.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti /nominati per non più di massimo di quattro mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
7. Il compenso del Collegio Sindacale è determinato in conformità alla Politica di remunerazione adottata dal Fondo.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni 90 giorni.
2. Le convocazioni sono fatte a cura del Presidente.
3. Le riunioni del Collegio sindacale potranno tenersi per audio videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti il Collegio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che può riservarsi di affidare tale incarico ad un proprio componente e di attribuirgli compiti e responsabilità ulteriori a quelli previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente.
2. Il Direttore Generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale supporta il Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Il Direttore Generale, in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione del Fondo, ha l'obbligo di segnalare alla COVIP le vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le Funzioni Fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna ed alla funzione attuariale.
2. Coloro che svolgono Funzioni Fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della Funzione di Gestione dei Rischi ed il titolare della Funzione Attuariale comunicano, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di Amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della Funzione di Revisione Interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Ai fini della realizzazione dello scopo sociale il Fondo provvederà a stipulare, con una o più Compagnie di Assicurazione, con preferenza per quelle appartenenti al Gruppo AXA, corrispondendo i relativi premi, le convenzioni assicurative necessarie a garantire agli Aderenti il trattamento pensionistico previsto dalle Fonti Istitutive unitamente alle eventuali coperture accessorie per invalidità e premorienza.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

4. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di Amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della Politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli Aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli Aderenti e ai Beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli Aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Aderenti possano prenderne visione.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione e dell'associazione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione con le modalità di cui all'art. 22, co. 3.
3. L'Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio Datore di Lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e delle Fonti Istitutive, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al Datore di Lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.,
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'Aderente all'utilizzo di tale strumento. L'Aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'Aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal Datore di Lavoro, comunica all'Aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L'Aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'Aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli Aderenti tenuto in modalità elettronica, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti e dei Beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli Aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo.
2. Il Fondo fornisce agli Aderenti e ai Beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli Aderenti e i Beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli Aderenti e dei Beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.